Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 191

15 luglio 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

74/346/CEE:

★ **Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote** 1

74/347/CEE:

★ **Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote** 5

74/348/CEE:

★ **Terza decisione del Consiglio, del 27 giugno 1974, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi** 11

74/349/CEE:

★ **Terza decisione del Consiglio, del 27 giugno 1974, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi** 17

74/350/CEE:

★ **Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1974, che modifica la decisione n. 73/83/CEE relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi, effettuata in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito e la decisione n. 73/84/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito** 27

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

(74/346/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, i retrovisori;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva n. 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote [3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti i retrovisori se questi rispondono alle prescrizioni riportate nell'allegato.

(1) GU n. 28 del 17. 2. 1967, pag. 462/67.
(2) GU n. 42 del 7. 3. 1967, pag. 620/67.
(3) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti i retrovisori se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GENSCHER

ALLEGATO

1. DEFINIZIONI

1.1. Per «retrovisore» si intende un dispositivo destinato ad assicurare, entro un campo di visibilità geometricamente definito al punto 2.5, una buona visibilità posteriore non impedita, entro limiti ragionevoli, da parti costitutive del trattore o dagli occupanti del trattore o dagli occupanti del trattore stesso.

1.2. Per «retrovisore interno» si intende il dispositivo definito al punto 1.1 collocato all'interno dell'abitacolo.

1.3. Per «retrovisore esterno» si intende il dispositivo definito al punto 1.1, montato su un elemento della superficie esterna del trattore.

1.4. Per «categoria di retrovisori» si intende l'insieme dei dispositivi che possiedono una o più caratteristiche o funzioni in comune. I retrovisori interni sono classificati nella categoria I. I retrovisori esterni sono classificati nella categoria II.

2. NORME DI MONTAGGIO

2.1. **Osservazioni generali**

2.1.1. Su un trattore possono essere montati solamente retrovisori della categoria I e II provvisti del marchio di omologazione CEE previsto nella direttiva 71/127/CEE del Consiglio del 1° marzo 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore [1] modificata dall'atto di adesione [2].

2.1.2. Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da rimanere in posizione stabile nelle condizioni normali di guida.

2.2. **Numero**

Tutti i trattori devono essere dotati di almeno un retrovisore esterno che dovrà essere montato sul lato sinistro del trattore negli Stati membri in cui la circolazione è a destra e sul lato destro negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra.

2.3. **Posizione**

2.3.1. Il retrovisore esterno deve essere montato in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la parte di strada definita al punto 2.5.

2.3.2. Il retrovisore esterno deve essere visibile attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali quando il trattore ne è provvisto.

2.3.3. La sporgenza del retrovisore, rispetto alla sagoma esterna del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare il campo di visibilità prescritto al punto 2.5.

2.3.4. Un retrovisore esterno il cui bordo inferiore è situato a meno di 2 m dal suolo mentre il trattore è sotto carico, non deve sporgere di oltre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto, dalla parte del retrovisore, del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non munito di retrovisore.

2.3.5. Alle condizioni che figurano ai punti 2.3.3 e 2.3.4 le larghezze massime autorizzate per i trattori possono essere oltrepassate dai retrovisori.

2.4. **Regolazione**

2.4.1. Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente nella sua posizione di guida.

2.4.2. Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente dall'interno del trattore. Il blocco in posizione può tuttavia essere effettuato dall'esterno.

---

[1] GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

2.4.3. Non sono sottoposti alle prescrizioni del punto 2.4.2 i retrovisori esterni che, dopo essere stati spostati con un urto, tornano automaticamente nella posizione iniziale oppure possono essere rimessi in posizione senza appositi strumenti.

2.5. **Campo di visibilità**

2.5.1. *Stati membri in cui la circolazione è a destra*

Il campo di visibilità del retrovisore esterno di sinistra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all' orizzonte situata a sinistra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremità sinistra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio.

2.5.2. *Stati membri in cui la circolazione è a sinistra*

Il campo di visibilità del retrovisore esterno di destra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all' orizzonte situata a destra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremità destra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote

(74/347/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, il campo di visibilità e i tergicristallo;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote [3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti il campo di visibilità o i tergicristallo se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti il campo di visibilità o i tergicristallo se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GENSCHER

---

[1] GU n. 28 del 17. 2. 1967, pag. 462/67.
[2] GU n. 42 del 7. 3. 1967, pag. 620/67.
[3] GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

ALLEGATO

CAMPO DI VISIBILITÀ

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

1. DEFINIZIONI

1.1. **Campo di visibilità**

Per «campo di visibilità» si intendono tutte le direzioni in avanti e di lato, in cui il conducente del trattore è in grado di vedere.

1.2. **Punto di riferimento**

Per «punto di riferimento» si intende la posizione stabilita per convenzione, degli occhi del conducente del trattore considerati come un unico punto. Detto punto di riferimento si colloca sul piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore che passa per il centro del sedile, a 700 mm sulla verticale al di sopra della linea d'intersezione di questo piano con la superficie del sedile e a 270 mm dal piano verticale tangente al limite anteriore del sedile e perpendicolare al piano mediano longitudinale del trattore — in direzione del sostegno del bacino (fig. 1). Il punto di riferimento così determinato vale per il sedile vuoto, nella posizione di regolazione media indicata dal costruttore del trattore.

1.3. **Emiciclo di visibilità**

Per «emiciclo di visibilità» si intende il semicerchio descritto da un raggio di 12 metri attorno al punto individuato dalla proiezione verticale sul piano stradale del punto di riferimento in modo che l'arco — visto nel senso della direzione di marcia — si trovi anteriormente al trattore e che il diametro delimitante l'emiciclo formi un angolo retto con l'asse longitudinale del trattore (fig. 2).

1.4. **Effetto di schermo**

Per «effetto di schermo» si intendono le corde dei settori dell'emiciclo di visibilità che vengono occultate da elementi costruttivi, come ad esempio i montanti del tetto.

1.5. **Settore di visibilità**

Per «settore di visibilità» si intende la parte del campo di visibilità delimitata:

1.5.1. verso l'alto,

da un piano orizzontale passante per il punto di riferimento,

1.5.2. sul piano stradale,

dalla zona esterna all'emiciclo di visibilità adiacente al settore dell'emiciclo di visibilità, la cui corda della lunghezza di 9,5 m è perpendicolare al piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore passante per il centro del sedile del conducente e che è diviso in due da questo piano.

1.6. **Raggio d'azione dei tergicristallo**

Per «raggio d'azione dei tergicristallo» si intende il settore della superficie esterna del parabrezza sulla quale agiscono i tergicristallo.

2. PRESCRIZIONI

2.1. **Generalità**

Il trattore deve essere costruito ed equipaggiato in modo da garantire al conducente, nella circolazione stradale e nell'attività agricola o forestale, un campo di visibilità sufficiente nelle normali condizioni di circolazione stradale e di lavoro agricolo e forestale. Il campo di visibilità è ritenuto sufficiente quando il conducente può vedere, per quanto possibile, una parte di ciascuna ruota anteriore e quando sono soddisfatte le prescrizioni che seguono.

2.2. **Controllo del campo di visibilità**

2.2.1. Procedimento di delimitazione dell'effetto di schermo

2.2.1.1. Il trattore va collocato su un piano orizzontale, come indicato nella figura 2. Due sorgenti luminose puntiformi, distanti tra loro 65 mm, vanno collocate su un sostegno orizzontale che può ruotare intorno ad un asse verticale passante per il punto di riferimento e all'altezza di questo; le sorgenti luminose devono inoltre essere poste simmetricamente rispetto all'asse di rotazione.

Nella misurazione dell'effetto di schermo, esso va orientato in modo che la linea che collega le due sorgenti luminose sia perpendicolare rispetto alla linea che unisce il punto di riferimento con l'elemento costruttivo che ostacola la visibilità. Le sovrapposizioni delle zone d'ombra prodotte dall'elemento costruttivo che ostacola la visibilità, sull'emiciclo di visibilità in occasione dell'accensione alternata delle due sorgenti luminose vanno misurate come effetti di schermo, a norma del punto 1.4 (figura 3).

2.2.1.2. L'effetto di schermo non deve avere un'estensione superiore a 600 mm.

2.2.1.3. L'effetto di schermo derivante da elementi costruttivi di larghezza superiore a 80 mm non può avere un'estensione inferiore a 2,50 m, misurata sulla corda che congiunge i centri delle corde dei settori dell'emiciclo di visibilità che non possono essere visti.

2.2.1.4. Sulla superficie totale dell'emiciclo di visibilità non si devono avere più di 6 effetti di schermo. Nel settore di visibilità di cui al punto 1.5 non ne possono entrare più di 2.

2.2.1.5. L'effetto di schermo maggiore a 600 mm ma inferiore a 1 200 mm è tuttavia ammesso se gli elementi costruttivi che lo provocano non possono essere sagomati o applicati in altro modo. Complessivamente non devono sussistere contemporaneamente più di due effetti di schermo; essi devono comunque trovarsi al di fuori del settore di visibilità.

2.2.1.6. Le limitazioni della visibilità dovute alla presenza di retrovisori di modello autorizzato non sono prese in considerazione quando per motivi di fabbricazione non è possibile ovviare a tale inconveniente.

2.2.2. Calcolo matematico degli effetti di schermo nella visione binoculare.

2.2.2.1. L'ammissibilità di singoli effetti di schermo può venire calcolata matematicamente invece di procedere secondo il punto 2.2.1. Per quanto riguarda la dimensione, la ripartizione e il numero degli effetti di schermo valgono le norme di cui ai punti 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 e 2.2.1.6.

2.2.2.2. Per la visione binoculare, con una distanza fra gli occhi di 65 mm, l'effetto di schermo, espresso in millimetri, è ottenuto con la formula:

$$x = \frac{b - 65}{a} \times 12\,000 + 65$$

dove

a distanza in millimetri fra l'elemento che impedisce la visibilità e il punto di riferimento, misurata sul raggio visivo che congiunge il punto di riferimento, il centro dell'elemento e il perimetro dell'emiciclo di visibilità,

b larghezza in millimetri dell'elemento che impedisce la visibilità misurata, sulla linea orizzontale, perpendicolarmente al raggio visivo.

2.3. Le procedure di controllo di cui al punto 2.2 possono essere sostituite da altre procedure quando ne venga dimostrata l'equivalenza.

2.4. Qualora, per l'effetto di schermo, debba essere applicato l'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 74/150/CEE, fa fede la procedura indicata al punto 2.2.2.

2.5. **Area trasparente del parabrezza**

Se sul trattore è montato un parabrezza, l'area trasparente del parabrezza deve essere tale da soddisfare le prescrizioni di cui al punto 2.2.

2.6. **Tergicristallo**

2.6.1. Se sul trattore è montato un parabrezza, questo deve essere munito di uno o più tergicristallo azionati da un motorino. Il loro campo d'azione deve consentire una visibilità netta verso l'avanti corrispondente ad una corda di almeno 8 m di lunghezza tracciata sull'emiciclo di visibilità all'interno dell settore di visibilità.

2.6.2. La velocità di funzionamento dei tergicristallo deve essere di almeno 20 cicli al minuto.

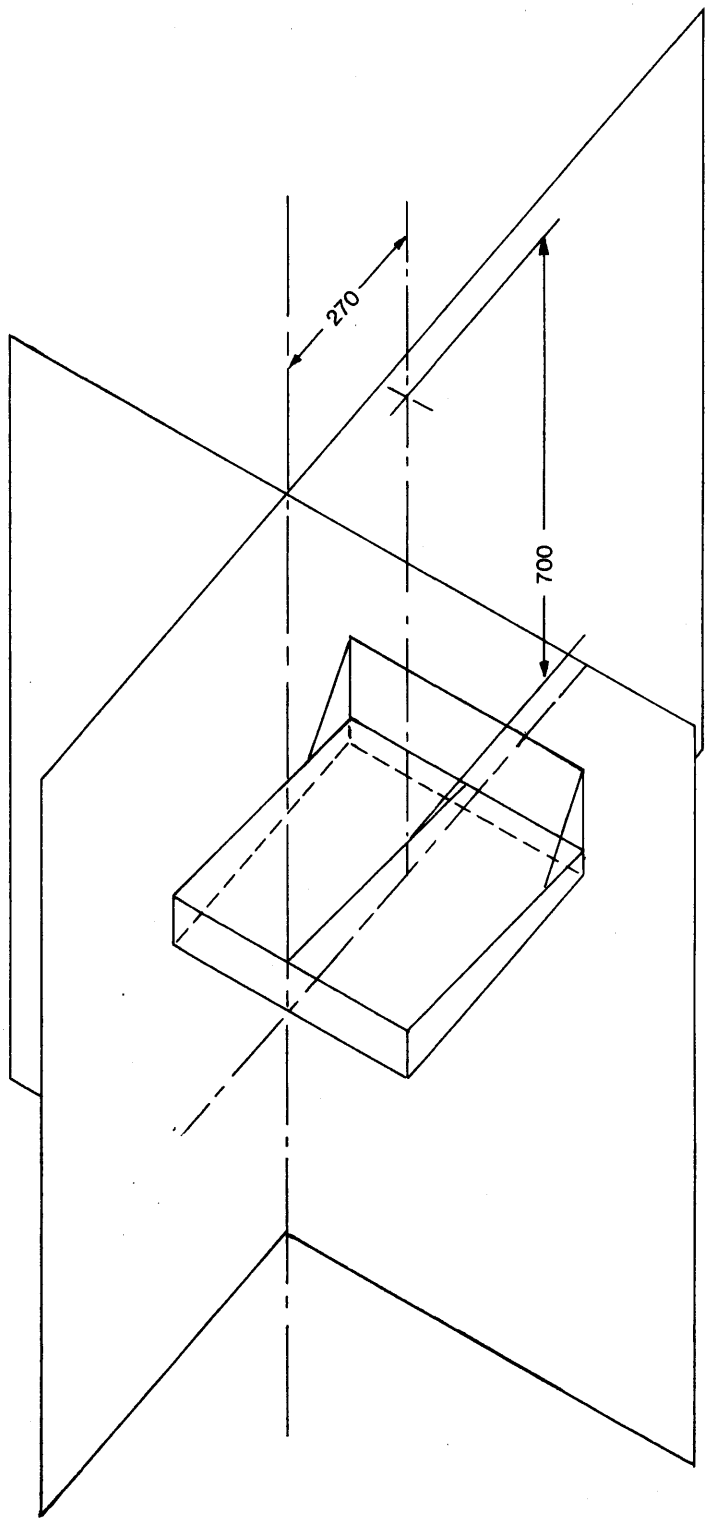

Figura 1

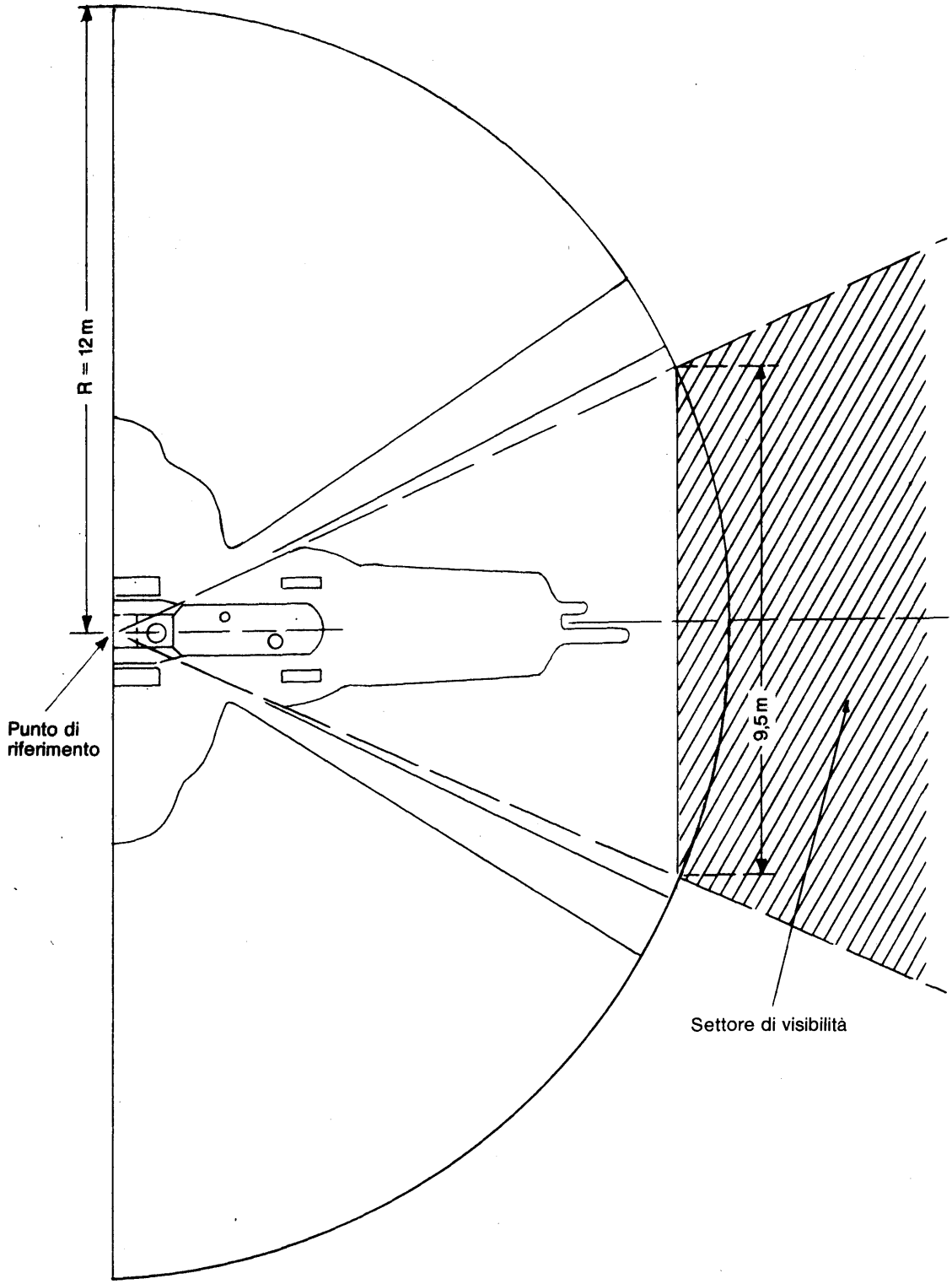

Figura 2

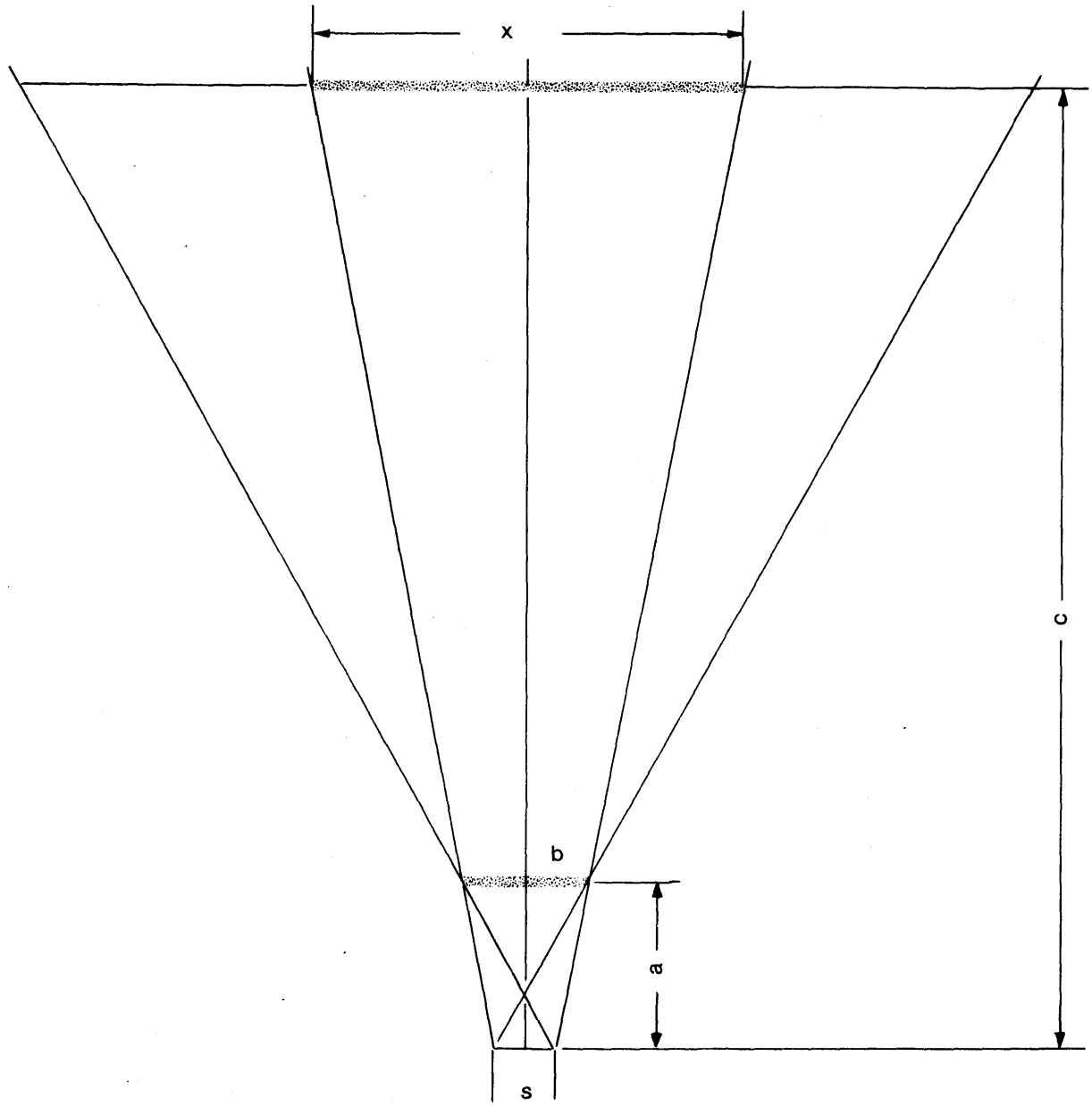

$$\frac{\frac{x}{2} - \frac{s}{2}}{c} = \frac{\frac{b}{2} - \frac{s}{2}}{a}$$

$$x = \frac{b - 65}{a} \cdot 12\,000 + 65$$

Figura 3

TERZA DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(74/348/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [3], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [4], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [5], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Australia, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Nuova Zelanda, Spagna, Stati Uniti e Svizzera esistono norme concernenti i controlli delle sementi; che tali norme prevedono un'ispezione ufficiale in campo da effettuare nel corso della produzione delle sementi;

considerando che l'esame di tali norme e della loro applicazione ha permesso di costatare che le ispezioni in campo previste rispondono ai requisiti prescritti nell'allegato I delle direttive summenzionate;

considerando che la presente decisione non impedisce che costatazioni comunitarie siano annullate o che la loro validità non sia prorogata qualora risulti che le condizioni su cui sono basate non sono o non sono più soddisfatte; che occorre, a tal fine, ottenere altre informazioni pratiche sulle sementi prodotte nei suddetti paesi procedendo alla coltura e al controllo di campioni con le prove comparative comunitarie;

considerando che, il 5 ottobre 1973, il Consiglio dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) ha esteso a talune crocifere e piante oleaginose il campo di applicazione del suo sistema attuale per la certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinate al commercio internazionale; che applicandosi ormai questo sistema alle specie di navone, di cavolo da foraggio, di rafano oleifero e alle piante oleaginose e da fibra regolamentate dalle direttive comunitarie, è necessario modificare le condizioni particolari fissate dalle decisioni del Consiglio che costatano le equivalenze;

considerando che si è resa necessaria un'altra modificazione a causa di un mutamento di competenza nell'ambito di un servizio nazionale incaricato dei controlli ufficiali delle sementi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si costata che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi della categoria «sementi certificate», effettuate nei paesi e dai servizi figuranti nell'allegato e per le specie ivi elencate, soddisfano alle condizioni previste dall'allegato I delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE o 69/208/CEE, purché siano osservate le condizioni particolari previste in allegato della presente decisione.

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

Articolo 2

L'allegato della prima decisione 72/292/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972, relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi effettuata nei paesi terzi [1], è modificato come segue:

1. Sotto i numeri progressivi 8, 9, 11, 15 e 18, il numero «2» che figura nella colonna 5 a fianco di «navone», «cavolo da foraggio», «rafano oleifero» e «piante oleaginose e da fibra» è sostituito dal numero «1».

2. Sotto il numero progressivo 11, le parole «Ministerul Agriculturii şi Silviculturii, Bucuresti», che figurano nella colonna 3, sono sostituite dalle parole «Ministerul Agriculturii, Industrici Alimentare, Silviculturii şi Apelor-Inspectia de stat pentru calitatea semintelor şi materialului săditor».

3. Al punto 4 delle «Condizioni particolari», le parole «o in inglese» sono soppresse.

Articolo 3

L'allegato della seconda decisione 73/86/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi [2], è modificato come segue:

Sotto i numeri progressivi 2, 4 e 6, il numero «2» che figura nella colonna 5 di fianco a «novone», «cavolo da foraggio», «rafano oleifero» e «piante oleaginose e da fibra» è sostituito dal numero «1».

Articolo 4

1. L'articolo 1 si applica fino al 30 giugno 1976:

— dal 1° luglio 1973, alle specie di navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero e alle specie di cereali;

— dal 1° luglio 1974, alle altre specie.

2. L'articolo 2, punto 1, e l'articolo 3 si applicano alle colture destinate alla produzione di sementi raccolte dal 1° luglio 1975. Queste disposizioni possono essere applicate anche a colture destinate alla produzione di sementi raccolte prima della data summenzionata.

3. L'articolo 2, punto 2, si applica dal 1° settembre 1972.

4. L'articolo 2, punto 3, si applica dal 1° gennaio 1973.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

---

[1] GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 22.
[2] GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 18.

ALLEGATO

N. Progressivo	Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
1	2	3	4	5
1	Australia	Department of Primary Industrie, Canberra	Cavolo da foraggio	1 o 2 (*); 3, 4, 5
2	Iugoslavia	— Institut za poljoprivredna istraživanja (Istituto della ricerca agronomica), Novi Sad — Zavod za krmno bilje (Stazione di ricerca sugli alimenti degli animali), Kruševac — Institut za poljoprivredna istraživanja (Istituto della ricerca agronomica), Sarajevo — Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja poljoprivrednog fakulteta (Istituto dell'Università per il miglioramento e la produzione delle piante), Zagreb — Poljoprivredni institut (Istituto per le questioni agronomiche), Osijek — Kmetijski institut Slovenije (Istituto sloveno per le questioni agronomiche), Ljubljana — Zemjodelski institut (Istituto per le questioni agronomiche), Skopje	— Cavolo da foraggio, rafano oleifero — Piante oleaginose e da fibra (ravizzone, colza)	1 o 2 (*); 3, 4, 5 1, 3, 4, 5
3	Nuova Zelanda	Department of Agriculture	Cavolo da foraggio	1 o 2 (*); 3, 4, 5
4	Svizzera	— Stazione federale di ricerche agronomiche, Losanna — Stazione federale di ricerche agronomiche, Zurigo	Cereali, eccetto la scaiola, il mais e riso	1, 3, 4, 5
5	Spagna	Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, Madrid	— Barbabietole — Cereali, eccetto la segale, la scaiola, il mais e il riso — Navone, cavolo da foraggio e rafano oleifero — Piante oleaginose e da fibra (colza, girasole, soia)	1, 3, 5, 6 1, 3, 4, 5 1 o 2 (*); 3, 4, 5 1, 3, 4, 5
6	Cecoslovacchia	Ústředni Kontrolni a zkušebni ústav zemědělský, Praha	— Barbabietole — Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale — Piante oleaginose e da fibra (girasole)	1, 3, 5, 6 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5

(*) Soltanto per le colture destinate alla produzione di sementi raccolte prima del 1° luglio 1975.

N. Progressivo	Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
1	2	3	4	5
7	Stati Uniti	— Alabama Crop Improvement Association, Inc. — Alaska Crop Improvement Association — Arizona Crop Improvement Association — Arkansas State Plant Board, Division of Seed Certification — California Crop Improvement Association — Colorado Seed Growers' Association — Delaware Crop Improvement Association — Florida Department of Agriculture — Georgia Crop Improvement Association, Inc. — Idaho Crop Improvement Association, Inc. — Illinois Crop Improvement Association, Inc. — Indiana Crop Improvement Association, Inc. — Iowa Crop Improvement Association — Kansas Crop Improvement Association — Kentucky Seed Improvement Association — Louisiana Department of Agriculture, Division of Entomology — Maine Department of Agriculture, Division of Plant Industry — Maryland State Board of Agriculture, Department of Agronomy — Michigan Crop Improvement Association — Minnesota Crop Improvement Association — Mississippi Seed Improvement Association — Missouri Seed Improvement Association — Montana Seed Growers' Association — Nebraska Crop Improvement Association — Nevada Department of Agriculture, Division of Plant Industry	— Barbabietole da zucchero — Cereali, eccetto la scaiola e il mais — Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero — Piante oleaginose e da fibra soggette a norme nazionali di controllo varietale	1, 3, 5, 6 1, 3, 4, 5 1 o 2 (*); 3, 4, 5 1, 3, 4, 5

(*) Soltanto per le colture destinate alla produzione di sementi raccolte prima del 1° luglio 1975.

Numero d'ordine	Paese	Servizio	Specie	Condizioni particolari
1	2	3	4	5
7	Stati Uniti *(segue)*	— New Jersey Department of Agriculture, Division of Plant Industry — New Mexico Crop Improvement Association — New York Seed Improvement Coop., Inc. — North Carolina Crop Improvement Association, Inc. — North Dakota State Seed Department — Ohio Seed Improvement Association — Oklahoma Crop Improvement Association — Oregon State University, Extension Service — Pennsylvania State Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry — South Carolina Crop improvement Association — South Dakota Crop Improvement Association — Tennessee Crop Improvement Association — Texas Department of Agriculture — Utah Crop Improvement Association — Utah Agricultural Experiment Station — Vermont Department of Agriculture — Virginia Crop Improvement Association — Washington State Crop Improvement Association, Inc. — Washington State Department of Agriculture, Seed Branch — West Virginia Associated Crop Growers' Association — Wisconsin Crop Improvement Association — Wyoming Seed Certification Service	— Barbabietole da zucchero — Cereali, eccetto la scaiola e il mais — Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero — Piante oleaginose e da fibra soggette a norme nazionali di controllo varietale	1, 3, 5, 6 1, 3, 4, 5 1 o 2 (*); 3, 4, 5 1, 3, 4, 5

(*) Soltanto per le colture destinate alla produzione di sementi raccolte prima del 1º luglio 1975.

Condizioni particolari

1. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per l'applicazione del sistema dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.

2. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per il controllo varietale delle sementi.

3. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di queste autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto particolare dal risultato di questa ispezione.

4. Le sementi raccolte devono essere contenute in un imballaggio ufficialmente chiuso e munito di un'etichetta ufficiale sulla quale devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

   a) servizio responsabile e paese,

   b) specie,

   c) varietà,

   d) numero di referimento delle sementi di base e denominazione dello Stato membro che ha effettuato la certificazione di tali sementi,

   e) numero di riferimento della partita,

   f) peso netto o lordo dichiarato,

   g) «sementi non certificate».

   Tutte le indicazioni sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

5. Un attestato ufficiale deve recare le seguenti indicazioni:

   — superficie coltivata,

   — quantità delle sementi raccolte,

   — la conferma che le colture dalle quali provengono le sementi hanno subito con esito positivo un'ispezione ufficiale in campo.

6. Le sementi raccolte devono essere contenute in un imballaggio ufficialmente chiuso e munito dell'etichetta speciale OCSE per le sementi che non sono ancora certificate definitivamente; questa etichetta reca le seguenti indicazioni supplementari:

   — numero di riferimento delle sementi di base,

   — denominazione dello Stato membro che ha effettuato la certificazione di queste sementi di base.

TERZA DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(74/349/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [3], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [4], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [5], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Austalia, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Nuova Zelanda, Spagna, Stati Uniti e Svizzera esistono norme concernenti i controlli delle sementi;

considerando che l'esame di tali norme e della loro applicazione ha permesso di costatare che le condizioni a cui le sementi raccolte e controllate in detti paesi sono sottoposte, per quanto concerne le loro caratteristiche ed identità nonché il loro esame, contrassegno e controllo, offrono le stesse garanzie delle sementi raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che la presente decisione non impedisce che costatazioni comunitarie siano annullate o che la loro validità non sia prorogata qualora risulti che le condizioni su cui sono basate non sono o non sono più soddisfatte; che occorre a tal fine ottenere altre informazioni pratiche sulle sementi prodotte nei suddetti paesi procedendo alla coltura e al controllo di campioni con le prove comparative comunitarie;

considerando che, il 5 ottobre 1973, il Consiglio dell' organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) ha esteso a talune crocifere e piante oleaginose il campo di applicazione del suo sistema attuale per la certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinate al commercio internazionale; che applicandosi ormai questo sistema alle specie di navone, di cavolo da foraggio, di rafano oleifero e alle piante oleaginose e da fibra regolamentate dalle direttive comunitarie, è necessario modificare le condizioni particolari fissate dalle decisioni del Consiglio che costatano le equivalenze;

considerando che si sono rese necessarie altre modificazioni a causa di un mutamento di competenza nell' ambito dei servizi nazionali incaricati dei controlli ufficiali delle sementi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si costata che le sementi che sono raccolte nei paesi e controllate ufficialmente dai servizi di cui all'allegato, e che appartengono alle specie e categorie ivi enumerate sono equivalenti alle sementi delle categorie corrispondenti raccolte nella Comunità e conformi alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE o 69/208/CEE, purché siano osservate le condizioni particolari previste dall'allegato.

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

Articolo 2

L'allegato della prima decisione 72/293/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte nei paesi terzi [1], è modificato come segue:

1. Sotto il numero progressivo 5, il servizio seguente è inserito nella colonna 3 di fianco a «barbabietole» e «specie di leguminose»:

   «Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja poljoprivrednog fakulteta (Istituto dell'Università per il miglioramento e la produzione delle piante), Zagreb.»

2. Sotto i numeri progressivi 8, 9, 11, 15 e 18, i numeri «2» e «7» che figurano nella colonna 7 a fianco di «navone», «cavolo da foraggio», «rafano oleifero» e «piante oleaginose e da fibra» sono sostituiti rispettivamente dai numeri «1» e «5».

3. Sotto il numero progressivo 8, colonna 3, il testo a fianco di «navone», «cavolo da foraggio» e «piante oleaginose e da fibra» è sostituito dal seguente testo:

   «Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung»

4. Sotto il numero progressivo 9, colonna 3, il testo a fianco di «navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero» è sostituito dal seguente testo:

   «— Wojewókzkich Inspektoratow Kontroli Materialu Siewnego (WIKMS) (Servizio regionale d'ispezione per il controllo delle sementi):
   — Bydgoszcz
   — Gdánsk
   — Kraków
   — Poznán
   — Warszawa
   — Wroclaw
   — Instytut Kodowli i Aklimatyzacji Róslin, Zaklad Metodyki Oceny Nasion (Stazione di esame per il miglioramento delle sementi dell'Istituto di coltura delle piante), Sandomierz.»

5. Sotto il numero progressivo 8, colonna 5, a fianco di «navone», «cavolo da foraggio» e «piante oleaginose e da fibra», la parola «Elite» è sostituita dalle parole «Basic Seed» e le parole «Original-Hochzucht» e «Original-Erhaltungszucht» sono sostituite dalle parole «Certified Seed».

6. Sotto il numero progressivo 9, colonna 5, a fianco di «navone», «cavolo da foraggio» e «rafano oleifero», le parole «Elita hodowlana» sono sostituite dalle parole «Basic Seed» e la parola «Oryginal» è sostituita dalle parole «Certified Seed».

7. Sotto il numero progressivo 11, colonna 3, le parole «Ministerul Agriculturii şi Silviculturii, Bucuresti» sono sostituite dalle parole «Ministerul Agriculturii, Industrici Alimentari Silviculturii, şi Apelor-Inspectia de stat pentru calitatea semintelor şi materialului săditor».

8. Sotto il numero progressivo 11, colonna 5, a fianco di «navone», «rafano oleifero» e «piante oleaginose e da fibra», la parola «Elite» è sostituita dalle parole «Basic Seed» e la parola «Originale» è sostituita dalle parole «Certified Seed».

9. Sotto il numero progressivo 15, colonna 5, a fianco di «rafano oleifero» e «piante oleaginose e da fibra», la parola «Foundation» è sostituita dalla parola «Basic».

10. Sotto il numero progressivo 18, colonna 5, a fianco di «piante oleaginose e da fibra» si sostituiscono le parole:

    — «Elit» con «Basic Seed»,
    — «1. fokû szaporitas» con «Certified Seed 1ª generazione»,
    — «2. fokû szaporitas» con «Certified Seed 2ª generazione»,
    — «3. fokû szaporitas» con «Certified Seed 3ª generazione».

11. Al punto 10 delle «Condizioni particolari» le parole «o in inglese» sono soppresse.

Articolo 3

L'allegato della seconda decisione 73/87/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte nei paesi terzi [2], è modificato come segue:

1. Sotto i numeri progressivi 2, 4 e 7, colonna 7, i numeri «2» e «7» a fianco di «navone», «cavolo da foraggio», «rafano oleifero» e «piante oleaginose e da fibra» sono sostituiti rispettivamente dai numeri «1» e «5».

[1] GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 30.

[2] GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 21.

2. Sotto il numero progressivo 2, colonna 5, il testo degli ultimi quattro trattini è costituito dal seguente:

«— semences de base

— semences certifiées

— semences de base

— semences certifiées».

3. Sotto il numero progressivo 4, colonna 5, a fianco di «navone, cavolo da foraggio» e «piante oleaginose e da fibra», le parole «Classer B» e «Classer C» sono sostituite rispettivamente da «Basic Seed» e «Certified Seed».

4. Sotto il numero progressivo 7, colonna 5, le parole «Elit» e «Certificalt Vetömag», sono rispettivamente sostituite da «Basic Seed» e «Certified Seed».

Articolo 4

1. L'articolo 1 si applica fino al 30 giugno 1976:

— dal 1° luglio 1973, alle specie di navone, di cavolo da foraggio e di rafano oleifero e alle specie di cereali;

— dal 1° luglio 1974, alle altre specie.

2. L'articolo 2, punto 7, si applica dal 1° settembre 1972.

3. L'articolo 2, punto 11, si applica dal 1° gennaio 1973.

4. L'articolo 2, punti da 1 a 6, 8, 9, 10 e l'articolo 3 si applicano alle sementi raccolte dal 1° luglio 1975. Queste disposizioni possono essere applicate anche a sementi raccolte anteriormente alla data succitata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

ALLEGATO

Numero progress.	Paese	Servizio	Specie	Categorie		Condizioni particolari
				del paese interessato	della Comunità	
1	2	3	4	5	6	7
1	Australia	Department of Primary Industries, Canberra	Cavolo da foraggio	— Basic Seed	— Sementi di base	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
2	Iugoslavia	— Institut za poljoprivredna istraživanja (Istituto della ricerca agronomica), Novi Sad — Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja poljoprivrednog fakulteta (Istituto dell'Università per il miglioramento e la produzione di piante), Zagreb	— Cavolo da foraggio, rafano oleifero	— Basic Seed	— Sementi di base	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
			— Piante oleaginose e da fibra (ravizzone, colza)	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate	1, 3, 5, 8, 9, 10
3	Nuova Zelanda	Department of Agriculture	Cavolo da foraggio	— Basic Seed	— Sementi di base	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
4	Svizzera	— Stazione federale di ricerche agronomiche, Losanna — Stazione federale di ricerche agronomiche, Zurigo	Cereali, eccetto la scaiola, il mais e il riso	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 2ª generazione (eccetto la segala)	— Sementi certificate della 2ª riproduzione (eccetto la segala)	1, 3, 5, 8, 9, 10
5	Spagna	Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, Madrid	— Barbabietole	— Certified Seed	— Sementi certificate	1, 3, 4, 6, 8, 9, 10
			— Cereali, eccetto la segala, la scaiola, il mais e il riso	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 2ª generazione	— Sementi certificate della 2ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10

(*) Soltanto per le sementi raccolte prima del 1° luglio 1975.

Numero progress.	Paese	Servizio	Specie	Categorie: del paese interessato	Categorie: della Comunità	Condizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
6	Spagna *(segue)*	Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, Madrid	— Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero	— Basic Seed	— Sementi di base	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
			— Piante oleaginose e da fibra (colza, girasole, soia)	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10
6	Cecoslovacchia	Ústředni Kontrolni a zkušebni ústav zemědělský, Praha	— Barbabietole	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 6, 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1, 3, 6, 8, 9, 10
			— Specie di graminacee e leguminose soggette a norme nazionali di controllo varietale	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 2ª generazione e generazioni successive	— Sementi certificate delle successive riproduzioni	1, 3, 5, 8, 9, 10
			— Piante oleaginose e da fibra (girasole)	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate	1, 3, 5, 8, 9, 10
7	Stati Uniti	— Alabama Crop Improvement Association, Inc. — Alaska Crop Improvement Association — Arizona Crop Improvement Association — Arkansas State Plant Board, Division of Seed Certification — California Crop Improvement Association — Colorado Seed Growers' Association — Delaware Crop Improvement Association — Florida Department of Agriculture	— Barbabietole da zucchero	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 6, 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1, 3, 6, 8, 9, 10
			— Cereali, eccetto la scaiola e il mais	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 2ª generazione (eccetto la segala)	— Sementi certificate della 2ª riproduzione (eccetto la segala)	1, 3, 5, 8, 9, 10
			— Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero	— Basic Seed	— Sementi di base	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
			— Piante oleaginose e da fibra soggette a norme nazionali di controllo varietale	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10

(*) Soltanto per le sementi raccolte prima del 1º luglio 1975.

Numero progress.	Paese	Servizio	Specie	Categorie del paese interessato	Categorie della Comunità	Condizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
7	Stati Uniti *(segue)*	— Georgia Crop Improvement Association, Inc. — Idaho Crop Improvement Association, Inc. — Illinois Crop Improvement Association, Inc. — Indiana Crop Improvement Association, Inc. — Iowa Crop Improvement Association — Kansas Crop Improvement Association — Kentucky Seed Improvement Association — Louisiana Department of Agriculture, Division of Entomology — Maine Department of Agriculture, Division of Plant Industry — Maryland State Board of Agriculture, Department of Agronomy — Michigan Crop Improvement Association — Minnesota Crop Improvement Association — Mississippi Seed Improvement Association — Missouri Seed Improvement Association — Montana Seed Growers' Association — Nebraska Crop Improvement Association — Nevada Department of Agriculture, Division of Plant Industry	— Barbabietole da zucchero	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 6, 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1, 3, 6, 8, 9, 10
			— Cereali, eccetto la scaiola e il mais	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 2ª generazione (eccetto la segala)	— Sementi certificate della 2ª riproduzione (eccetto la segala)	1, 3, 5, 8, 9, 10
			— Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero	— Basic Seed	— Sementi di base	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
			— Piante oleaginose e da fibra soggette a norme nazionali di controllo varietale	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10

(*) Soltanto per le sementi raccolte prima del 1° luglio 1975.

Numero progress.	Paese	Servizio	Specie	Categorie		Condizioni particolari
				del paese interessato	della Comunità	
1	2	3	4	5	6	7
7	Stati Uniti *(segue)*	— New Jersey Department of Agriculture, Division of Plant Industry — New Mexico Crop Improvement Association — New York Seed Improvement Coop., Inc. — North Carolina Crop Improvement Association Inc. — North Dakota State Seed Department — Ohio Seed Improvement Association — Oklahoma Crop Improvement Association — Oregon State University, Extension Service — Pennsylvania State Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry — South Carolina Crop Improvement Association — South Dakota Crop Improvement Association — Tennessee Crop Improvement Association — Texas Department of Agriculture — Utah Crop Improvement Association — Utah Agricultural Experiment Station — Vermont Department of Agriculture	— Barbabietole da zucchero	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 6, 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1, 3, 6, 8, 9, 10
			— Cereali, eccetto la scaiola e il mais	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 2ª generazione (eccetto la segala)	— Sementi certificate della 2ª riproduzione (eccetto la segala)	1, 3, 5, 8, 9, 10
			— Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero	— Basic Seed	— Sementi di base	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
			— Piante oleaginose e da fibra soggette a norme nazionali di controllo varietale	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10

(*) Soltanto per le sementi raccolte prima del 1º luglio 1975.

Numero progress.	Paese	Servizio	Specie	Categorie		Condizioni particolari
				del paese interessato	della Comunità	
1	2	3	4	5	6	7
7	Stati Uniti *(segue)*	— Virginia Crop Improvement Association — Washington State Crop Improvement Association, Inc. — Washington State Department of Agriculture, Seed Branch — West Virginia Associated Growers' Association — Wisconsin Crop Improvement Association — Wyoming Seed Certification Service	— Barbabietole da zucchero	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 6, 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1, 3, 6, 8, 9, 10
			— Cereali, eccetto la scaiola e il mais	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 2ª generazione (eccetto la segala)	— Sementi certificate della 2ª riproduzione (eccetto la segala)	1, 3, 5, 8, 9, 10
			— Navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero	— Basic Seed	— Sementi di base	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1 o 2 (*); 3; 5 o 7 (*); 8, 9, 10
			— Piante oleaginose e da fibra soggette a norme nazionali di controllo varietale	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 3, 5, 8, 9, 10
				— Certified Seed, 1ª generazione	— Sementi certificate, sementi certificate della 1ª riproduzione	1, 3, 5, 8, 9, 10

(*) Soltanto per le sementi raccolte prima del 1° luglio 1975.

Condizioni particolari

1. Le sementi sono ufficialmente certificate e i loro imballagi sono ufficialmente chiusi e contrassegnati, secondo il sistema dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale. La qualità delle sementi deve rispondere ai requisiti prescritti dalla regolamentazione comunitaria.

2. Le sementi sono ufficialmente certificate e i loro imballagi sono ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le disposizioni nazionali. La qualità delle sementi deve rispondere ai requisiti della regolamentazione comunitaria.

3. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di queste autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto particolare dal risultato di questa ispezione.

4. Le sementi di base sono state certificate ufficialmente nella Comunità.

5. Sull'etichetta ufficiale devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:

   a) data della chiusura ufficiale,

   b) menzione che le sementi sono conformi alla normativa CEE.

   Tali indicazioni possono altresì figurare su un'altra etichetta ufficiale che indichi inoltre la denominazione del servizio e del paese.

6. Sull'etichetta ufficiale devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:

   a) data della chiusura ufficiale,

   b) in quanto si applichi il punto 4, l'indicazione che le sementi di base sono state certificate nella Comunità.

   Tali indicazioni possono altresì figurare su un'altra etichetta ufficiale che indichi inoltre la denominazione del servizio e del paese.

7. Sull'etichetta ufficiale devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

   a) servizio di certificazione e paese,

   b) menzione che le sementi sono conformi alla normativa CEE,

   c) numero di riferimento della partita,

   d) specie,

   e) varietà o per gli ibridi: linea «inbred»,

   f) categoria (sementi di base o sementi certificate),

   g) paese di produzione,

   h) peso netto o lordo dichiarato,

   i) data della chiusura ufficiale,

   j) per le sementi certificate della seconda riproduzione e delle riproduzioni seguenti, il numero delle generazioni dopo le sementi di base,

   k) per le varietà ibride:

      — la menzione «ibrido»,

      — per le sementi della categoria «sementi certificate» l'attestazione che la semente di base ha subito un esame ufficiale, in quanto non sia stata certificata nella Comunità.

Il colore dell'etichetta è:

— bianco per le sementi di base,

— blu per le sementi certificate e le sementi certificate della prima riproduzione,

— rosso per le sementi certificate delle riproduzioni seguenti.

8. Il trattamento chimico al quale sono state eventualmente sottoposte le sementi deve figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale e sopra o nell'imballaggio.

9. Un attestato ufficiale, inserito all'interno dell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, dev'essere eventualmente indicato se si tratta di sementi monogermi o di sementi di precisione.

   Tale attestato non è indispensabile quando le indicazioni minime sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio.

10. Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali, gli attestati ufficiali e gli imballaggi sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

che modifica la decisione n. 73/83/CEE relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi, effettuata in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito e la decisione n. 73/84/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito

(74/350/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [3], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha costatato, nella decisione 73/83/CEE, del 26 marzo 1973, relativa all' equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi, effettuata in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito [4], e nella decisione 73/84/CEE, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito [5], che i sistemi nazionali degli Stati membri succitati sono equivalenti ai sistemi della Comunità, nella sua composizione originaria, per il controllo delle sementi relativamente al navone, al cavolo da foraggio, al rafano oleifero e alle piante oleaginose e da fibra;

considerando che, il 5 ottobre 1973, il consiglio dell' organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) ha esteso a talune crocifere e piante oleaginose il campo di applicazione del suo sistema attuale per la certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinate al commercio internazionale; che applicandosi ormai questo sistema alle specie di navone, di cavolo da foraggio, di rafano oleifero e alle piante oleaginose e da fibra regolamentate dalle direttive comunitarie, è necessario modificare le condizioni particolari fissate dalle decisioni del Consiglio che costatano le equivalenze,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 73/83/CEE è modificato come segue:

Sotto i numeri progressivi 1 e 3, il numero «2» che figura nella colonna 5 di fianco a «navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero» e «piante oleaginose e da fibra» è sostituito dal numero «1».

Articolo 2

L'allegato della decisione 73/84/CEE è modificato come segue:

1. Sotto i numeri progressivi 1 e 3, i numeri «2» e «7» che figurano nella colonna 7 di fianco a «navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero» e «piante oleaginose e da fibra» sono sostituiti rispettivamente dai numeri «1» e «5».

2. Sotto il numero progressivo 1, colonna 5, le parole «Stamfrø» e «Brugsfrø» di fianco a «navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero» e «piante oleaginose e da fibra», sono rispettivamente sostituite da «Basic Seed» e «Certified Seed».

Articolo 3

Questa decisione si applica alle sementi raccolte dopo il 1° luglio 1975. Essa può anche applicarsi a sementi raccolte anteriormente alla data succitata.

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.
(3) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(4) GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 9.
(5) GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 12.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. GSCHEIDLE

AVVISO AI LETTORI

Si richiama l'attenzione dei lettori sul bando di gara per la stampa, a decorrere dal 1° gennaio 1975, della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Detto bando è pubblicato nel numero C 82 del 15 luglio 1974.